



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 75/2024

Sul ricorso in materia di pensioni n. 23860 del registro di segreteria, proposto da
- C. A., nata ad omissis il omissis (c.f. omissis), ivi residente alla via omissis, n.
omissis, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Mariagrazia
Capalbo e Angelo Algieri, presso i quali ha eletto domicilio pec:
mariagraziacapalbo@pec.giuffre.it; avvalgieri@postecert.it / fax 098426541 e
098436283

ricorrente

contro

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo
Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e
dall'Avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliate in Catanzaro, Via T
Campanella, presso la sede Avvocatura INPS

resistente

FATTO

1. La ricorrente C. A. ha instaurato il presente giudizio in riassunzione per vedersi
riconoscere la ricongiunzione onerosa di vari periodi di attività lavorativa svolti.

In dettaglio ha affermato di avere svolto attività di lavoro dipendente presso la omissis dal 01/01/1980 al 31/01/1991; poi presso il omissis dal 01/02/1991 fino al 31/08/2006; da ultimo nell'Amministrazione omissis dal 01/09/2006 al 31/05/2019. Ella è altresì titolare di pensione di inabilità n. omissis categoria omissis con decorrenza dal 03/10/2019.

Ha riferito di avere presentato domanda di ricongiunzione onerosa in data 10/01/2019.

La ricorrente riferisce che con tre diverse comunicazioni, rispettivamente del 16/07/2020, del 12/05/2021 e del 17/11/2021, l'INPS ha rigettato la domanda di ricongiunzione e che la contribuzione relativa all'attività lavorativa svolta dal 01/02/1991 fino al 31/12/2002 presso il omissis non era stata definita e conteggiata nella liquidazione della pensione e del relativo Trattamento di Fine Rapporto. Ha quindi chiesto l'accoglimento della domanda di ricongiunzione compressiva anche del periodo svolto presso il omissis.

2. Si è costituita in giudizio l'Inps preliminarmente eccependo inammissibilità del ricorso in quanto nessuna domanda risulterebbe presentata in riferimento a contributi della Gestione Pubblica dell'Inps per la ricongiunzione dei periodi per cui è causa, dal 01/02/1991 fino al 31/12/2002, relativi al lavoro svolto presso il omissis, datore di lavoro pubblico.

Nel merito ha eccepito infondatezza della domanda poiché l'*iter* previsto dalla disciplina di riferimento non sarebbe stato mai stato attivato per assenza della relativa domanda amministrativa e, comunque, poiché i contributi di che si discute erano stati già inseriti in precedente domanda di computo.

3. All'udienza del 18 aprile 2024 per la ricorrente sono comparsi i difensori costituiti, Avv. Mariagrazia Capalbo e Avv. Angelo Algieri, mentre per l'Inps è

comparsa l'Avv. Caterina Battaglia.

Tutte le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e ne hanno chiesto

l'accoglimento.

Il Giudice ha posto la causa in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Istituto resistente.

L'eccezione non può essere accolta.

La ricorrente ha infatti presentato domanda in data 10/1/2019, e detta istanza è rinvenibile nell'ambito del fascicolo del giudizio n. 5310-22 instaurato davanti al Giudice ordinario. La domanda chiedeva la ricongiunzione di tutti i contributi genericamente versati presso l'Inps.

Il periodo contestato è stato svolto presso il omissis e i relativi contributi venivano versati nella Cassa pensione dipendenti enti locali (CPDEL), che era gestita dall'Inpdap, a sua volta poi confluito nell'Inps.

La domanda del 10/1/2019 della ricorrente, nella sua genericità, era idonea a ricomprendere il periodo in contestazione. Inoltre, in caso di dubbio, l'Inps ben avrebbe potuto e dovuto chiedere integrazioni e chiarimenti in sede di soccorso istruttorio (cfr. Sez. Giur. Calabria sentenza non definitiva n. 207/2022).

Il ricorso è pertanto sicuramente ammissibile.

2. Anche nel merito, non si ravvedono motivi ostativi all'accoglimento della domanda della A..

Dagli estratti conto previdenziali depositati dalla ricorrente emerge che chiaramente consta all'Inps che la A. ha svolto attività lavorativa dal 01/02/1991 fino al 31/12/2002 presso il omissis con relativo versamento della contribuzione.

Deve pertanto affermarsi il diritto della ricorrente A. C. a vedersi riconoscere la ricongiunzione della posizione previdenziale tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal 01/02/1991 fino al 31/12/2002 presso il omissis. Per conseguenza l'INPS dovrà effettuare la riliquidazione del trattamento pensionistico percepito e corrispondere la pensione per come rideterminata, oltre al pagamento degli arretrati dalla data del pensionamento.

Con riferimento agli oneri accessori, spettano alla ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del cd. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), nonché gli interessi *ex art.* 1283 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo (Sezioni Riunite, n. 8/2007; Sez. giur. Liguria n. 116/2019).

3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore della ricorrente, ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014, come di recente modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. In particolare, avuto riguardo al valore della causa, considerata la bassa complessità, l'esiguità delle questioni affrontate e la limitata durata della controversia, le spese sono liquidate in € 2.906,00, oltre IVA e CPA come per legge.

PQM

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in persona del Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che

